

RIFORMA AMMINISTRATIVA

MENSILE DELLA FEDERAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI ED I SINDACATI NAZIONALI DEI DIRIGENTI, VICEDIRIGENTI,
FUNZIONARI, PROFESSIONISTI E PENSIONATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Anno LXVII n. 10 Ottobre 2016

Poste Italiane Spa-Sped. In A.P.D.L. 353/2003
(conv.in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 com.1 (Tar.Roc)
N. progressive I – Periodicità mensile – Aut. DCB/CENTRO
Valida dal 6.4.2006 Ind. Teleg. Dirstat/c/cp n.13880000

Direzione Redazione Amministrazione
Via Aonio Paleario, 10 – 00195 Roma
Tel. 06.32.22.097 – fax 06.32.12.690
e.mail redazione: dirstat@dirstat.it
www.dirstat.it

DIRIGENTE PUBBLICO PRECARIO

Nell'ottobre 2011 il programma elettorale del partito della "Leopolda", riportava testualmente al punto n. 33: **"dirigenti a termine nelle aziende pubbliche"**.

Il punto del programma allora non venne sufficientemente chiarito e si pensò, che si trattasse, in generale, delle aziende pubbliche, così come è **unanimemente inteso**.

Con la riforma Madia, il problema è emerso invece in tutta la **sua realtà** e si è scoperto, che il "programma" si riferiva in effetti, ai dirigenti pubblici con contratto di lavoro "privatizzato" cioè statali, regionali e comunali e relative figure dirigenziali "assimilabili" (Camere Commercio, Istituto case popolari e via dicendo). Esclusi ovviamente i **Magistrati (compresi quelli che ricoprono incarichi da direttori generali "privatizzati" del Ministero della Giustizia), prefetti, diplomatici, personale dirigenziale delle Forze Armate e di Polizia nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**. Curiosamente i **dirigenti privatizzati-precarizzati** vengono definiti, pomposamente, dalla riforma stessa, **dirigenti della Repubblica**. Sono esclusi altresì dalla riforma anche migliaia di dirigenti degli enti pubblici economici, "privatizzati" a tutti gli effetti, compresi, invece, nella stesura iniziale del provvedimento, inviato nel mese di luglio 2016 in maniera "carbonara" in alcune redazioni di giornali.

E' bene ricordare che la differenza tra dirigenti "doc", e "privatizzati" consiste già ora in un diverso trattamento economico, a favore dei primi.

Il legislatore non avrebbe dovuto comunque disconoscere gli articoli 97 e 98 della Costituzione, imprescindibili dall'ordinamento democratico, per la neutralità e l'imparzialità dell'Amministrazione pubblica.

Ricordiamo che, in un primo momento, la "privatizzazione", nei settori in cui è avvenuta, non riguardava i dirigenti generali (**di 1^a fascia**) che furono immessi nel "calderone privatizzato" solo in un secondo momento.

Nel provvedimento attuale non vi è, comunque, la minima traccia di **uno snellimento delle procedure, per conseguire i risultati**: occorre ricordare che la prima legge per snellire le procedure risale al **15 gennaio 1968 n. 16**, e solo dopo 30 anni, tale normativa, **rispolverata e aggiornata**, divenne "il fiore all'occhiello", prima con il **Ministro Gaspari** e poi con il **Ministro Bassanini**. C'è anche da sottolineare che ancora oggi

non si conosce con esattezza il numero delle leggi esistenti in Italia, che, sembra attestarsi oltre le centomila unità, (forse più), se si considera il complesso di tutti gli atti normativi e legislativi regionali, provinciali e comunali, dato emerso nella gestione Bassanini, mentre in altri paesi civili la produzione normativa non supera poche migliaia di unità. Ora, invece, interpretando sommariamente la normativa del Senior Executive Service statunitense si vuole destabilizzare definitivamente il Paese, mettendo nelle mani del Governo di "turno" per ben 5 anni, **la struttura dirigenziale operativa dello Stato**. La riforma attuale dimentica, poi, di collegare le funzioni dirigenziali privatizzate ad un sistema di "performance" serio e trasparente, come quello americano, garante, fino a prova contraria per il dirigente, che, nell'Amministrazione federale USA occupa **almeno il 90%** dei posti di "carriera", posti in cui esiste il monopolio degli uffici che trattano materie con elevato tasso di imparzialità e indipendenza. E' questo il vero ostacolo che la riforma non riuscirà a superare.

UFFICIO STAMPA DIRSTAT – CONFEDIR

DIRIGENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Stato bocchia la Riforma Madia

Il Consiglio di Stato **censura pesantemente l'impianto della Riforma della Dirigenza pubblica** affermando che si rischia di compromettere la funzionalità dell'impianto stesso del pubblico impiego, imbattendosi in questioni di costituzionalità.

I magistrati amministrativi rilevano altresì che **non vengono indicate le risorse disponibili per attuare la riforma e che la dipendenza dei dirigenti degli organi politici diviene ancora più eclatante**. Il Consiglio di Stato interviene anche per gli eccessi di delega: le criticità si riscontrano a decine.

A parte quando ha asserito il Consiglio di Stato, le stesse osservazioni sono state evidenziate dalla Dirstat-Confedir con un garbato ma pressante invito a ritirare il provvedimento, anche se ci si rende conto che questa riforma, a quanto sembra, è stata inserita nel "pacchetto" delle Riforme per presentarle all'Europa.

UFFICIO STAMPA DIRSTAT – CONFEDIR

Il Ministro Madia incontra la CONFEDIR



Il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione **On. Marianna Madia ha ricevuto la CONFEDIR**, nel pomeriggio di oggi, sullo schema di decreto legislativo di riforma della dirigenza pubblica. Il Segretario Generale, Prof. Michele Poerio, prima di ogni cosa, ha espresso al Ministro apprezzamento per la sollecita disponibilità ad un confronto sulla riforma in discussione. L'incontro è stato molto proficuo perché la Confederazione ha avuto la possibilità di illustrare le proprie valutazioni in merito, già espresse alle Commissioni Affari Costituzionali del Senato e della Camera dei Deputati. **La CONFEDIR ha ribadito di volere una riforma della Pubblica Amministrazione che permetta alla stessa di competere con i più alti livelli europei, ma che contestualmente tuteli la dirigenza pubblica.** Il confronto si è sviluppato in particolare sulle commissioni, a tale proposito abbiamo ribadito la richiesta che in tali organi sia contemplata la partecipazione di dirigenti pubblici a garanzia della categoria, procedure comparative di conferimento degli incarichi in base a criteri che tengano conto delle professionalità acquisite; tutela economica dei dirigenti privi di incarichi anche con la costituzione di un fondo nazionale; diritto alla conservazione del trattamento economico maturato e tutela dei segretari comunali e provinciali. **L'incontro si è concluso positivamente, con la chiara disponibilità del Ministro a modificare lo schema di decreto.**

Rassegna stampa - Formiche.it Che cosa pensano i dirigenti statali della riforma Madia della pubblica amministrazione

L'intervento di Arcangelo D'Ambrosio, Segretario generale Dirstat

Lo schema di decreto in oggetto riguarda esclusivamente la dirigenza pubblica privatizzata, escludendo dal suo raggio d'intervento la Magistratura (fuori ruolo) che assume compiti di direzione in varie amministrazioni ed enti, le carriere diplomatica, prefettizia, le forze di polizia, le forze armate e il corpo nazionale dei vigili del fuoco. Stranamente, esclude anche i dirigenti degli enti pubblici economici, che pur fanno parte dell'Amministrazione pubblica privatizzata, secondo l'art. 2.1. lettera a) del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 75, che conferma la precedente normativa. Diciamo stranamente perché il testo del provvedimento

“de quo”, approvato da tempo nelle redazioni dei giornali, includeva, invece, gli enti pubblici economici, nel novero delle amministrazioni pubbliche privatizzate: cosa ha suggerito al Governo il “ripensamento”? Si è voluta forse salvaguardare parte non trascurabile della dirigenza pubblica privatizzata dalla lottizzazione e dalla precarizzazione contrattuale. Vero è, che la nomina del Presidente e degli alti dirigenti della miriade di enti pubblici economici è riservata al Governo, ma quest'ultimo opera in maniera esclusiva, con un intervento del Parlamento più formale che sostanziale. Se gli Enti pubblici economici fossero stati inseriti in questa riforma, sulle nomine della dirigenza degli stessi si sarebbero soffermati, in modo più evidente, gli sguardi di tutta la classe politica, con conseguenze a tutti note: è questo che si vuole evitare? L'anomalia è del tutto evidente perché tali enti adoperano cospicue risorse pubbliche e i dipendenti degli stessi sono privatizzati, al pari di coloro che entrano, purtroppo, in questa riforma.

RUOLI UNICI Creare un ruolo unico dei dirigenti dello Stato rappresenta e ha rappresentato, in passato, notevoli difficoltà. I dirigenti statali appartengono, infatti, a ordinamenti diversi: presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Cnel, etc. sia con differenze normative fondamentali nonché del trattamento economico principale e accessorio. Le stesse difficoltà di cui sopra presenta la creazione del ruolo unico dirigenziale regionale, comprese Camere di commercio, Istituti per le case popolari etc. Difficoltà enormi, acute dalle diversa distribuzione di dirigenti nelle varie regioni, che passa da un rapporto di 1 a 5 (un dirigente ogni 5 dipendenti) a rapporti da 1 a 60, 1 a 100 e via dicendo. Nelle regioni, poi, il trattamento economico è differenziato, con retribuzioni che sono il doppio o il triplo tra i dirigenti delle varie regioni. Stesso discorso, ma ancora più accentuato, per le differenze giuridiche ed economiche, esiste per il ruolo unico dei dirigenti degli enti locali. La gestione di tutti questi ruoli da parte del dipartimento della Funzione pubblica, della presidenza del Consiglio dei ministri si rivelerà qualcosa di non attuabile, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto l'aspetto economico e normativo. Si richiama l'attenzione sulla anomala situazione del ministero della Giustizia, laddove posti in organico nella qualifica dirigenziale di 1^a fascia (direttori generali), spettanti ai dirigenti amministrativi del Ministero risultano occupati da magistrati ordinari “fuori ruolo”, che assumono così, compiti di direzione in vari settori dell'amministrazione.

RECLUTAMENTO E FORMAZIONE (art.3)

L'accesso alla dirigenza unica è previsto per corso-concorso selettivo di formazione e per concorso, fermo restando l'art. 19 bis comma 4 del D. Leg. 165/2001. La citata proporzione tra personale dirigenziale e non dirigenziale nelle diverse amministrazioni, con una graduale riduzione del numero dei dirigenti, sarà foriera di turbative soprattutto, come si è detto, nelle regioni e negli enti locali. Per stabilire gli organici si terrà conto dell'utenza, cioè del numero degli abitanti nelle Regioni virtuose, come ad esempio la Lombardia? Da questo principio dei “vasi comunicanti” applicato giuridicamente agli organici delle carriere dirigenziali quale risultato si potrà avere?

Il comma 5 dell'art. 3 prevede che i vincitori del corso-concorso saranno ammessi in servizio come funzionari per 3 anni presso le Amministrazioni in cui sono stati banditi i posti e tale periodo può essere ridotto perfino ad un anno in presenza di requisiti particolari: ai vincitori saranno attribuiti incarichi dirigenziali temporanei per la durata del suddetto periodo. A parte tutte le riserve sul come avverrà la riduzione del periodo (requisiti), non si comprende quale trattamento giuridico-economico spetterà al suddetto funzionario, che una volta era inquadrato nella carriera direttiva, (ora presente solo nelle amministrazioni escluse, per loro fortuna, da questa riforma), poiché per il personale di altre aeree e/o comparti privatizzati, esistono i cosiddetti livelli funzionali che, relativamente agli incarichi ex direttivi, sono numericamente tre, con mansioni e trattamento economico differente. All'art. 3 lettera c) è previsto altresì che il concorso per l'accesso alla dirigenza verrà bandito dal dipartimento per la Funzione pubblica, per assunzioni a tempo determinato, con possibilità di trasformare il rapporto a tempo indeterminato. I possibili partecipanti al concorso, sono anch'essi tenuti a seguire un ciclo di formazione, salvo poi sostenere un esame di conferma per l'ingresso nella dirigenza statale. A prescindere da ogni altra considerazione, questa corsa a ostacoli non trova riscontro in alcun altro settore non privatizzato del pubblico impiego e nemmeno nel settore privato vero e proprio. Comunque, al termine del percorso si conferirà ai soggetti l'incarico dirigenziale a tempo indeterminato, che in effetti è ugualmente a termine ai sensi di quanto è previsto in materia di realizzazione degli obiettivi: si sottopone il dirigente ad una specie di "gioco dell'oca", per non dire chiaramente che si tratta di precarizzazione del rapporto di lavoro dirigenziale tout-court.

LE COMMISSIONI DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA

Una per ogni ruolo unico, hanno compiti talmente ampi e impegnativi che avranno difficoltà a espletarli. In linea generale, le commissioni devono definire i criteri generali, ispirati a principi di pubblicità, trasparenza e merito, di conferimento degli incarichi dirigenziali, accertando l'effettiva adozione e il concreto utilizzo dei sistemi di valutazione ai fini del conferimento degli incarichi svolti. Solo per fare un esempio, l'art. 4 indica i componenti della commissione per il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, composta come le altre due (regioni e enti locali), da sette membri di cui n. 5 già elencati nel decreto e n. 2 da nominare. I compiti, ovviamente si ispireranno a principi operativi, che faranno perno su criteri di managerialità, meccanismi organizzativi e di carattere amministrativo burocratico. I componenti delle commissioni appartengono ai ruoli della dirigenza pubblica non privatizzata, quella che non ha ancora subito l'ennesima riforma, cui è stata sottoposta la dirigenza "privatizzata". I magnifici quattro, per il ruolo unico della dirigenza statale saranno: il presidente dell'Anac, il ragioniere generale dello Stato (che aveva già negato il visto a questa proposta) il segretario generale del ministero degli Esteri, il capo dipartimento degli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno. Ci si chiede e chiediamo: cosa potranno fare

personaggi che appartengono all'apparato pubblico, non sfiorato nemmeno dalla riforma, che hanno già compiti gravosi a tempo pieno e non sono purtroppo, particolarmente versati in principi organizzativi e di management? Sempre all'art. 4 commi 8 e 9, sono indicati cinque (di 7) componenti delle commissioni (analoghe) . per i ruoli regionali e locali.

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER DIRIGENTE

È il punto più abbondantemente trattato da esperti e mass media, perché presenta criticità altissime. Ovviamente chi non raggiunge i risultati (obiettivi) viene licenziato. L'art. 5 del provvedimento, peggiora il testo già vessatorio dell'art 21 del Decreto legislativo n. 165/2001; recita che il non raggiungimento dei risultati (obiettivo) viene sancito dalla valutazione negativa della struttura di appartenenza elencando una serie di punti che dovrebbero essere propedeutici alla valutazione. Eccone alcune: mancato controllo delle presenze (nonostante gli attuali mezzi informatici il dirigente dovrà posizionare la propria postazione lavorativa con vista sui tornelli?); l'attribuzione erronea di attività premiali ai dipendenti (no, comment!), il mancato o erroneo controllo sull'attività lavorativa di ciascun dipendente (con la presenza sui posti di lavoro di una capillare presenza sindacale, spesso ostile ai dirigenti non allineati con il tesseramento, staremo a vedere) la mancata rimozione di fattori causali dell'illecito (spesso incentivato da interventi informali della politica). La perla dell'impianto accusatorio e licenziatorio è però costituita dal giudizio negativo dell'utenza: con i tempi che corrono e le tastiere informatiche sempre in funzione, rappresenta quanto di più squallido, vessatorio e foriero di turbative si sarebbe potuto inventare. È un attacco senza precedenti alla dignità dell'uomo. Il dirigente privatizzato e solo lui, sarà così soggetto anche alla gogna mediatica. Ci si domanda: un dirigente, vincitore di concorso pubblico può vedere terminato il proprio incarico, anche se svolge lodevolmente il proprio lavoro? La risposta è affermativa. Se l'incarico, senza alcun motivo, non dovesse essergli rinnovato, il dirigente si avvia a un licenziamento strisciante, pur dovendo assicurare, così dice il decreto, comunque la sua presenza in servizio, a disposizione dell'amministrazione. Se poi vi sarà un posto scoperto, il dirigente a disposizione potrà presentare, la sua, tra migliaia di domande di collocamento (i tre ruoli sono come i vasi comunicanti!) che saranno vagliate da istituzioni nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio: quali? Sono escluse le agenzie di rating? Se questa riforma sarà avallata del Parlamento per uno dei ricorrenti giochi sulla fiducia, la strada sarà aperta ad altre precarizzazioni in altri settori: prefetti, magistrati, diplomatici e anche professori universitari, sono avvertiti. Segnaliamo ancora una stranezza, tra le innumerevoli contenute nella proposta: ai dirigenti privi di incarico possono essere conferiti incarichi per attività di supporto (?) presso le amministrazioni stesse, o presso enti senza scopo di lucro, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzione aggiuntive. Il dirigente in disponibilità potrà assumere incarichi in altre amministrazioni, nel settore privato (ma chi si accollerebbe un dirigente scaricato dalla Pa?) ovvero in società partecipate (che sono quelle in odore di ridimensionamento o di chiusura).

INCONTRO DIRSTAT E MOVIMENTO 5 STELLE

Martedì 27 settembre nella sala del Senato si è svolto un incontro informale tra il **Segretario Generale della DIRSTAT e i Senatori Vito Claudio Crimi, Nicola Morra e Giovanni Endrizzi del Movimento 5 Stelle**. L'argomento era incentrato sulla riforma della dirigenza statale, regionale e comunale presentato dal Ministro Madia, attraverso cui Renzi e il Governo mirano a governare la dirigenza pubblica "privatizzata", dalla quale sono esclusi prefetti, diplomatici, magistrati, Forze armate e di Polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, nonché, novità assoluta, anche gli Enti pubblici economici, da tempo "riserva di caccia" dei Governi per le nomine dirigenziali. Dopo circa 2 ore di colloquio, il Sen. Crimi, a nome dei colleghi, si è dichiarato disponibile a **difendere la dignità dei dirigenti pubblici privatizzati**, ghettizzati ulteriormente da una classe politica miope, che opera nel proprio interesse di potere e contro le regole democratiche e la trasparenza.

UFFICIO STAMPA DIRSTAT - CONFEDIR

CONTENZIOSO VICEDIRIGENZA

Fumata nera dalla Consulta

Come preannunciato nei precedenti comunicati, nell'ambito del contenzioso sulla Vicedirigenza intrapreso da questa O.S., in data odierna è stata depositata la Sentenza n°214/2016 del giudizio di costituzionalità per la eliminazione dell'art.5 comma 13 D.L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 N°135 (norma soppressiva della vicedirigenza). Nella suddetta Sentenza stilata dalla Prof. Silvana Sciarra (Giuslavorista): si legge: **"l'impugnato art. 5 comma 13 non ha affatto un contenuto particolare e concreto ma, al contrario, detta la regola di carattere astratto, secondo cui la vicedirigenza non è (più) prevista nell'organizzazione del lavoro pubblico"**, peccato che tale norma è subentrata (solo) a seguito di un giudicato....., ormai non più attaccabile!!!! Si tratta della ormai consueta "ovvietà" che caratterizza gran parte degli interventi legislativi di questo Governo che contamina anche le decisioni di altri importantissimi consessi come la Consulta. A nostro avviso, anche questa decisione rappresenta una "fumata nera Renziana", figlia dei tempi correnti. Essa non ci fermerà nel restituire dignità e rilievo alle Alte Professionalità della P.A. fin troppo penalizzate dagli ultimi interventi normativi e giurisdizionali. Giacciono in parlamento altre proposte di legge (istituzione Area Quadri nella P.A.) ispirate da questa O.S. non ancora calendarizzate. **La DIRSTAT continuerà nella sua missione per la quale si batte sin dalla sua nascita, volta a modificare e modernizzare l'assetto sempre più contaminato del lavoro pubblico nel nostro Paese, al fine di dare il sacrosanto riconoscimento ed effettive prospettive di carriera ai tanti Onesti Dirigenti e Funzionari Direttivi che rappresentano la struttura portante della P.A.**

ISCRIVETEVI in DIRSTAT !!

Il Vostro apporto ci darà ULTERIORE FORZA !!!

Coordinatore Naz. DIRSTAT/ Giustizia
Dr. Gianluigi NENNA

Sottoscritto l'accordo integrativo sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2015 dei Dirigenti di II fascia del Ministero della Difesa

In data odierna, presso la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa, è stato sottoscritto l'Accordo Integrativo sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2015 del personale Dirigente di II Fascia dell'Area I, da corrispondere in funzione dell'attività svolta nell'anno 2014. I valori di tale emolumento sono parametrati alla fascia retributiva connessa all'incarico ricoperto da ciascun dirigente, cui corrisponde una retribuzione di posizione di parte variabile secondo i coefficienti di seguito indicati:

Fascia retributiva	Coefficiente
V	1,8
IV	1,6
III	1,4
II	1,2
I	1,0

I valori della retribuzione di risultato sono altresì correlati alla valutazione complessivamente riportata da ciascun dirigente secondo i seguenti livelli di merito:

Punteggio complessivo retribuzione da corrispondere

A da 100% a 91%	misura intera
B da 90% a 81%	0,86
C da 80% a 71%	0,76
D da 70% a 61%	0,66
E da 60% a 51%	0,56

Per i dirigenti che abbiano ottenuto una valutazione inferiore al 51% non è corrisposta alcuna ulteriore retribuzione.

La retribuzione di risultato viene contabilizzata con riferimento al solo periodo di svolgimento nell'anno 2014 dell'incarico dirigenziale. In caso di affidamento di incarichi *ad interim*, l'importo da corrispondere è stabilito nella misura massima del 20% (che passa al 25% se l'Ente sede dell'incarico *ad interim* sia differente da quello dell'incarico di titolarità) dell'intera retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito. Le risorse del fondo destinate alla retribuzione di risultato ammontano complessivamente ad € 1.100.661,36 lordo datoriale, corrispondente ad € 829.435,84 netto datoriale.

Il presente accordo integrativo si potuto stipulare grazie all'apporto decisivo della ns. delegazione che e' riuscita a superare non poche difficoltà e resistenze.

OTTOBRE 2016

RIFORMA AMMINISTRATIVA

Mensile della Dirstat Informativo - Politico-Sindacale

Direttore Responsabile: ARCANGELO D'AMBROSIO

Vicedirettore: FRANCA CANALA

Direttore Amministrativo: SERGIO DI DONNA

Coordinamento di redazione: Antonio Barone - Pietro Paolo Boiano - Cataldo Bongiorno Antonio Lo Bello - Gianluigi Nenna - Angelo Paone - Carla Pirone

Editore: DIRSTAT - Via Anonio Paleario,10 - 00195 Roma

tel. 06.32.22.097 fax 06.32.12.690 - sito: www.dirstat.it / E-mail: dirstat@dirstat.it

DIREZIONE REDAZIONE AMMINISTRAZIONE

Via Anonio Paleario,10 - 00195 Roma - Tel. 06.32.22.097 - Fax. 06.32.12.690

Ind.teleg.DIRSTAT ccp 13880000 - ISSN 0391-6960

Registrazione Tribunale di Roma n. 804 del 04 aprile 1949

Grafica: Dirstat (Franca Canala)

Salvo accordi scritti presi con la segreteria della Federazione la collaborazione a "Riforma Amministrativa" è a titolo gratuito. Le foto, le vignette e alcuni articoli sono stati in parte presi da internet e quindi vanno valutati di pubblico dominio (Il Segretario Generale Dirstat - Dott. Arcangelo D'Ambrosio)

Questo numero è stato chiuso nel mese di OTTOBRE 2016